

SIAE

FIPE

ACCORDO

tra

**Società Italiana degli Autori ed Editori
(S.I.A.E.)**

e

**Federazione Italiana Pubblici Esercizi
(F.I.P.E.)**

TENUTO CONTO di quanto convenuto tra la FIPE, la FIPE-SILB e la SIAE con la lettera d'intesa del 22 dicembre 1999 circa la necessità di mantenere anche per il settore dei locali da ballo, inalterate le modalità di calcolo del Diritto d'Autore ed i documenti di liquidazione di riferimento nonostante l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2000, delle nuove disposizioni fiscali in materia di Imposta Intrattenimenti ed IVA;

CONSIDERATO il superamento delle tassative tipologie di ammissione del pubblico previste dalla abrogata normativa dell'Imposta sugli Spettacoli che ha portato di fatto gli esercenti ad orientare il mercato dell'imprenditoria dei locali da ballo sempre di più verso modalità di ingresso ritenute fino ad allora residuali, quali quella dell'ingresso libero e consumazione facoltativa o a praticare, nell'ambito del medesimo trattenimento, diverse modalità di ammissione del pubblico;

VISTO, a seguito di quanto precedentemente considerato, il sempre crescente ricorso, da parte degli esercenti e degli Uffici territoriali della SIAE, al sistema di determinazione forfettaria del Diritto d'Autore da corrispondere per le esecuzioni che avvengono nell'ambito di trattenimenti danzanti,



LE PARTI

S.I.A.E., Società Italiana degli Autori ed Editori

e

F.I.P.E., Federazione Italiana Pubblici Esercizi

al fine di assicurare omogeneità applicativa ed uniformità di trattamento agli organizzatori di trattenimenti danzanti, indipendentemente dalle modalità di ingresso praticate, e ritenendo di fatto superati, a seguito delle intervenute e citate modifiche fiscali, gli unici criteri previsti di forfait per il Diritto d'Autore per la modalità di accesso regolata da ingresso libero e consumazione facoltativa,

ritengono utile meglio precisare convenzionalmente quali parametri di riferimento debbano essere considerati per individuare forfettariamente la base di calcolo sulla quale applicare la consueta percentuale del 10% per Diritti di Esecuzione Musicale.

o o o o o o o

1 Criteri di determinazione del forfait

Il forfait viene determinato tenendo conto dei seguenti parametri:

- A) "prezzo" (riferito ai titoli legati alla fruizione dell'intrattenimento);
- B) "affluenza media" (costituita dalle presenze rilevate nelle diverse giornate della settimana).

2 Parametri

I parametri vengono determinati come segue:

A) PARAMETRO "PREZZO"

Il parametro "prezzo" è costituito dal:

- a. prezzo (o prezzi) del biglietto d'ingresso al netto delle imposte (IVA e Imposta sugli Intrattenimenti se dovuta);



C) PARAMETRI RESIDUALI

Pur non rappresentando una peculiarità per il settore, possono ricorrere anche i seguenti parametri connessi all'intrattenimento:

- ♦ proventi da pubblicità, sponsorizzazioni, contributi (considerati con un abbattimento del 50%);
- ♦ diritti di ripresa radiotelevisiva (interamente considerati).

3 Base di calcolo per determinazione forfait

La base di calcolo forfettaria, ai fini dell'applicazione della percentuale del 10%, viene ottenuta moltiplicando:

il costo del biglietto e/o della consumazione/cena obbligatoria e/o delle prestazioni obbligatorie, determinati con i criteri sopra detti,

per

il valore dell'affluenza media determinato per le diverse giornate della settimana e, ove ricorrano, per le diverse modalità di accesso ove contemporaneamente presenti.

A tale prodotto vanno sommati ove ricorrenti nei singoli trattenimenti gli eventuali altri proventi derivanti da:

- ♦ consumazioni facoltative (di cui al precedente art. 2, lett. A) punto b.) e prestazioni facoltative (di cui al precedente art. 2, lett. A) punto d.) moltiplicate per il valore di affluenza media specificatamente riferito a tali fruizioni facoltative;
- ♦ pubblicità, sponsorizzazioni, contributi e diritti di ripresa televisiva (importo netto della fattura o, in mancanza, importo lordo elargito), calcolati con i criteri di cui al punto C).

4 Compenso Integrativo

Il Compenso Integrativo, che viene ad aggiungersi al compenso forfettario, costituisce il minimo dovuto a trattenimento a parziale copertura della percentuale di esenzione delle presenze effettive di cui alla precedente lettera B).

Il Compenso Integrativo viene applicato in presenza di qualsiasi modalità di ammissione del pubblico.

I criteri di determinazione del Compenso Integrativo sono invariati rispetto a quelli ad oggi vigenti, a parte l'aggiornamento delle fasce secondo lo schema allegato al presente accordo.



5 Riduzioni sul Compenso Integrativo

Sul Compenso Integrativo la SIAE riconosce agli associati le seguenti riduzioni fra loro cumulabili che modificano e sostituiscono quelle ad oggi vigenti:

- ♦ 10 % agli iscritti alla Associazione di categoria firmataria in ragione della collaborazione prestata per la corretta applicazione dell'accordo;
- ♦ 20% per la prestazioni da parte della FIPE-SILB di una garanzia collettiva in favore dei propri associati per il corretto pagamento del Diritto d'Autore;
- ♦ 20% ove nell'anno precedente gli associati FIPE-SILB abbiano corrisposto complessivamente diritti di esecuzione musicale per un totale da 1.032.913, 80 Euro (L. 2 miliardi) a 12.911.422,48 Euro (L. 25 miliardi);
- ♦ 20% ove nell'anno precedente gli associati FIPE-SILB abbiano complessivamente corrisposto diritti di esecuzione musicale per un totale superiore a 12.911.422,48 Euro (L. 25 miliardi).

6 Comitato Congiunto

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione del presente accordo sarà sottoposta alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Congiunto nominato, di comune accordo, dalle parti.

7 Permesso Spettacoli e Trattenimenti e Programma Musicale

Nulla modifica il presente accordo in materia di rilascio del Permesso Spettacoli e Trattenimenti e di compilazione del Programma Musicale.

8 Disposizioni transitorie

Il presente accordo regola essenzialmente la liquidazione del Diritto d'Autore attraverso l'applicazione del forfait.

L'esercente conserva comunque la facoltà di effettuare la liquidazione analitica del Diritto d'Autore. In tal caso il Compenso Integrativo continuerà a godere della riduzione attualmente riconosciuta.



9 Decorrenza

Il presente accordo si riterrà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2002 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

o o o o o

Le Parti si riservano ulteriori approfondimenti in merito alla determinazione dei criteri di calcolo dei compensi per Diritto d'Autore relativamente ai locali, in particolare night-club, che effettuano in modo continuativo trattenimenti danzanti contemporanei a spettacoli di arte varia; ciò in ragione della loro specificità.

S.I.A.E.
Società Italiana degli Autori ed Editori
Il Commissario Straordinario
(Prof. Mauro Masi)



Federazione Italiana Pubblici Esercizi
FIPE
Il Presidente
(Dott. Sergio Billè)



Allegato all'accordo SIAE/FIPE
del

DETERMINAZIONE COMPENSO INTEGRATIVO (coefficiente capienza)	
Capienza	Coefficiente capienza
Fino a 100	1
da 101 a 250	2
da 251 a 350	3
da 351 a 450	4
da 451 a 550	5
da 551 a 650	6
da 651 a 750	7
da 751 a 850	8
da 851 a 950	9
da 951 a 1.200	10
da 1.201 a 1.500	11
da 1.501 a 1.750	12
da 1.751 a 2.000	13
oltre 2.001	14

